

Regolamento del prestito obbligazionario
"CENTROBANCA 30-1-2009 /30-7-2011 TASSO VARIABILE"
per un importo nominale massimo di Euro 40.000.000
ISIN IT0004451248

Art. 1 – Importo nominale dell'emissione, taglio delle obbligazioni

Il prestito obbligazionario "Centrobanca 30-1-2009/30-7-2011 TASSO VARIABILE", emesso da Centrobanca S.p.A. (di seguito l'"Emittente") per un importo nominale complessivo fino a Euro 40.000.000 è costituito da un massimo di n. 800 obbligazioni al portatore del valore nominale unitario, non frazionabile, di Euro 50.000 (di seguito le "Obbligazioni").

Le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, componenti il prestito obbligazionario saranno immesse in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 50.000 per ogni obbligazione.

Art. 3 – Godimento

Le Obbligazioni hanno godimento dal 30 gennaio 2009 (la "Data di Godimento").

Art. 4 – Data di emissione, durata e data di regolamento

Le Obbligazioni sono emesse in data 30 gennaio 2009 e hanno durata di 2 anni e 6 mesi, ovvero fino al 30 luglio 2011 (la "Data di Scadenza").

Il pagamento del prezzo di emissione dovrà essere effettuato alla data del 30 gennaio 2009.

Art. 5 – Condizioni dell'offerta

Le Obbligazioni possono essere sottoscritte per un controvalore complessivo pari ad almeno Euro 50.000 e multipli di Euro 50.000.

Art. 6 – Interessi

Dalla Data di Godimento le Obbligazioni frutteranno interessi, soggetti al regime fiscale di cui al successivo art. 9, pagabili in rate trimestrali posticipate, senza deduzione per spese, scadenti il 30 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 30 ottobre a partire dal 30 aprile 2009 (tale data inclusa) e fino al 30 luglio 2011 (tale data inclusa).

Per il primo periodo d'interesse le Obbligazioni corrisponderanno una cedola fissa pari ad un tasso annuo lordo del 2,712%.

Per tutti i successivi periodi d'interesse le Obbligazioni corrisponderanno una cedola variabile parametrata al tasso Euribor a 3 mesi calcolata secondo le modalità di seguito descritte:

a) il quarto giorno lavorativo Target antecedente la data di godimento della cedola (la "Data di Rilevazione") viene

rilevata, alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, la quotazione dell'Euribor a 3 mesi (base giorni effettivi/360);

b) la quotazione del tasso Euribor di cui al precedente punto a) viene aumentata di un coefficiente di rettifica pari a 0,10%;

c) si determina il tasso trimestrale lordo di interessi dividendo per 4 il valore di cui al precedente punto b).

Il risultato ottenuto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

In termini formali:

cedola variabile = valore nominale x (Euribor 3 mesi+0,10%)/4

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso.

Art. 7 - Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione il 30 luglio 2011 al loro valore nominale senza alcuna deduzione per spese. Successivamente a tale data le Obbligazioni cesseranno di produrre interessi.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato.

Art. 8 – Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni avranno luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Regolamento maturasse in un giorno che non è giorno lavorativo bancario, tale pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza il riconoscimento di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti.

Art. 9 - Regime fiscale

Sugli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni e sulle plusvalenze si applicano le imposte sostitutive delle imposte sui redditi (di cui al D. Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ed al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche e integrazioni) nella misura pro tempore vigente del 12,50%.

Saranno comunque a carico degli obbligazionisti le imposte e le tasse future alle quali dovessero essere assoggettate le Obbligazioni.

Art. 10 – Agente di calcolo

Centrobanca S.p.a. opererà quale agente di calcolo ai fini della determinazione degli interessi e dello svolgimento di attività ad essa connesse.

Nell'esecuzione delle attività rimesse all'agente di calcolo ai sensi del presente Regolamento, l'agente di calcolo procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede.

Le determinazioni e le valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti degli obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

Art. 11 – Quotazione

Non è prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato.

UBI Banca S.c.p.a., capogruppo del gruppo Unione di Banche Italiane si impegna, per il tramite del collocatore e su richiesta dei clienti, a fornire prezzi a cui la stessa è disposta ad acquistare le Obbligazioni

Art. 12 – Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti pagabili.

Art. 13 – Eventi di turbativa e/o di natura straordinaria

Qualora il tasso Euribor a 3 mesi non fosse disponibile il quarto giorno lavorativo Target antecedente la data di godimento della rata di interessi, l'agente di calcolo assumerà quale parametro di riferimento la media aritmetica delle quotazioni lettera dei tassi per i depositi in Euro con durata 3 mesi fornite da 5 banche di primaria importanza alle ore 12 a.m. ora di Bruxelles della data di rilevazione, scartata la quotazione più alta e quella più bassa.

Nel caso in cui tale alternativa non sia possibile, il tasso della cedola per il periodo in oggetto sarà identico a quello dell'ultima cedola pagata.

Se tale evento perdurerà anche per la determinazione della cedola successiva, per tale cedola il tasso sarà determinato in buona fede a ragionevole discrezione dell'emittente, secondo la prevalente prassi di mercato.

Art. 14 – Varie

L'Emittente si riserva di effettuare eventuali comunicazioni agli obbligazionisti, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, o su un quotidiano a diffusione nazionale.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Il presente prestito obbligazionario è regolato esclusivamente dalla legge italiana.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è composto da due pagine.

Per ricevuta e presa conoscenza del presente Regolamento

Data, _____ Il Sottoscrittore _____